



Tribunale di Bergamo

Ordine degli Avvocati di Bergamo

n. 1373/2020 prot. Trib.

Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto
(ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f, Legge 27/2020)

Sommario

1.Introduzione	1
2.Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione	2
3.Udienza mediante collegamenti da remoto: ambito di applicazione	6
4.Fissazione dell'udienza mediante scambio di note scritte	4
5.Comunicazione o notificazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta	4
6.Le note scritte	4
7.Attività del giudice, delle parti, della cancelleria	4
8.Udienza da remoto: partecipanti e luogo di collegamento	6
9.Convocazione dell'udienza da remoto	6
10.Comunicazione o notificazione del provvedimento di convocazione dell'udienza	7
11.Svolgimento dell'udienza da remoto	7
12.Attività del giudice, delle parti, della cancelleria	7
13.Indicazioni delle singole sezioni	8

1. Introduzione

1.1 Questo Protocollo contiene indicazioni sui presupposti e sulle modalità per la trattazione delle udienze civili mediante scambio e deposito telematico di note scritte (secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7°, lettera h), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche nella L. 27/2020) e mediante collegamenti da remoto (previsti dalla lettera f) della medesima norma).

1.2 Il Protocollo attua la Delibera plenaria del CSM 26.03.2020, integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020, che raccomanda di promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta e tiene conto della proposta di protocollo "generale" predisposta dal Consiglio Nazionale Forense di concerto con il Consiglio Superiore della Magistratura.

1.3 Le indicazioni del Protocollo si riferiscono alle cause trattate con il rito ordinario, il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e il rito cautelare uniforme.

Esse forniscono inoltre una cornice di riferimento per i procedimenti, di giurisdizione contenziosa o volontaria, disciplinati da norme speciali (p. es. quelli in materia di famiglia, procedure concorsuali, esecuzione, immigrazione), in relazione ai quali potranno essere concordati d'intesa tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine ulteriori "protocolli speciali", che rispetteranno comunque la struttura del presente Protocollo.

1.4 Sono principi cardine del presente Protocollo:

1. Il rispetto dei diritti di difesa delle parti, avuto comunque riguardo ai principi di prudenza e precauzione dettati dall'emergenza sanitaria.
2. La garanzia di un congruo termine per la comunicazione del provvedimento di fissazione d'udienza alle parti, con la modalità di trattazione indicata dal magistrato (scritta, da remoto o in presenza).
3. Il riconoscimento e l'attuazione del diritto del praticante avvocato e del tirocinante di partecipare all'udienza svolta che sarà attestato nel verbale quanto all'udienza da remoto per la presenza in video e quanto all'udienza scritta quando detta presenza è dichiarata dal difensore nelle note scritte depositate.
4. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per le udienze verranno valutati quali motivi di trattazione del processo ad orario specifico ovvero di breve rinvio: a) la necessità di accudimento diretto dei figli, fino alla ordinaria ripresa delle attività scolastiche; b) la necessità di accudimento diretto di anziani, di familiari con disabilità o non autosufficienti.

A. UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

A.1. Ambito di applicazione.

A.1.1 Sono trattate preferibilmente con udienza mediante trattazione scritta le seguenti udienze che *“non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”* (art. 83, comma 7° lettera h) D.L. 18/2020, convertito con modifiche nella L. 27/2020):

- a. udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.
- b. udienza di mera precisazione conclusioni;
- c. udienza di ammissione delle prove, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c.;
- d. udienza di giuramento del CTU (quando non si ritenga di disporre il giuramento telematico) e udienze nei procedimenti di ATP (art. 696 e art. 696-bis c.p.c.);
- e. udienza di trattazione all'esito del deposito della CTU, di richiesta chiarimenti al CTU e per altri incombenti istruttori che non necessitano della presenza delle parti;
- f. udienza per la trattazione di istanze interinali e cautelari, quali concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (artt. 648 e 649 c.p.c.);
- g. udienze nei procedimenti cautelari (reclami compresi).

A.1.2 Prima Sezione civile

SEPARAZIONI CONSENSUALI - DIVORZI CONGIUNTI - RICORSI CONGIUNTI EX ART. 337 BIS C.C. E 710 CPC

Nei suddetti procedimenti, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 7.01.2008, n. 34) che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità “per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione”, i difensori **almeno cinque giorni prima** dell’udienza fissata dovranno depositare telematicamente e trasmettere per e-mail al Presidente e via pec alla controparte, una dichiarazione sottoscritta dalle parti (a loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest’ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna - stante l’emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dalla L.27/2020 - dichiara con atto separato:

- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica, nonché del presente protocollo, e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliare (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;

A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

A.1.3 Seconda Sezione civile

Fallimentare:

- a. udienze nei procedimenti prefallimentari, successive alla prima, in cui il debitore è costituito;
- b. udienze nei procedimenti di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l’adozione di provvedimento ex art. 162,173,179 e 180 l.f.;
- c. udienze nei procedimenti di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l’esigenza di avviare contraddittorio con l’imprenditore;
- d. udienze nei procedimenti di opposizione allo stato passivo, là ove non sia necessaria l’istruttoria orale;
- e. udienze nei procedimenti di reclamo ex art. 26 e 36 l.f.;
- f. udienze nei procedimenti di cui all’art. 37 l.fall.;
- g. Sul punto, si evidenzia che il contraddittorio con l’ufficio del Pm in relazione ai procedimenti di cui sopra potrà essere garantito vuoi con l’invito degli atti tramite console PM, vuoi tramite invio di pec da parte della cancelleria.

Procedure esecutive

In relazione ai seguenti procedimenti, ove compatibile:

- a. udienze ex art. 495 c.p.c. se il debitore è costituito;
- b. udienze di cui agli artt. 615 II co., 617 II co., 619 II co. c.p.c.;
- c. udienze ex art. 549 c.p.c.

A.2. Provvedimenti del Giudice per la fissazione dell'udienza.

A.2.1 Per trattare un'udienza mediante scambio di note scritte, il Giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

A.2.2 la fissazione di specifica data di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata), da comunicare **dieci giorni prima** dell'udienza stessa.

A.2.3 L'assegnazione alle parti del termine (**tre giorni prima dell'udienza**) per il deposito di brevi note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni ¹.

A.2.4 I termini assegnati per il deposito di note difensive dovranno comunque scadere successivamente a quelli già eventualmente assegnati alle parti in relazione all'attività da compiere all'udienza (p.es. memoria di costituzione del convenuto in procedimento cautelare, memorie *ex art.* 183 c.p.c.).

A.2.5 Con riferimento all'udienza *ex art.* 183 c.p.c., nel caso di costituzione delle parti convenute oltre il termine dei venti giorni antecedenti alla data d'udienza, l'udienza medesima sarà differita al fine di salvaguardare l'effettività del principio del contraddittorio.

A.2.6 L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

A.3. Attività della Cancelleria.

A.3.1 Il provvedimento del Giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte è comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria **almeno dieci giorni prima** della data dell'udienza medesima.

A.3.2. È onere del difensore di parte attrice/ricorrente depositare telematicamente, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza, copia dell'atto introduttivo notificato alla controparte (munito di attestazione di conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, nonché dell'art. 19 ter Prov. DGSIA 16/4/2014), al fine di consentire al Giudice di vagliare la regolare instaurazione del contraddittorio.

A.4. Le note scritte.

A.4.1 Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati.

A.4.2 Le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (*ex art.* 16-*bis* comma 9-*octies* del D.L. n. 179 del 2012).

A.4.3 Contestualmente al deposito, copia delle note devono essere trasmesse anche all'indirizzo mail del giudice e all'indirizzo Pec o mail delle controparti, se costituite.

¹ Sono fatti salvi eventuali differenti termini già apposti in relazione a provvedimenti adottati anteriormente alla data del presente protocollo.

A.5. Svolgimento dell'udienza e provvedimenti conseguenti.

A.5.1 Ai sensi dell'art. 83, comma 7° lettera h) D.L. 18/2020, convertito con modifiche nella L. 27/2020, previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto che dispone la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice adotterà fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario per l'ulteriore corso del giudizio.

Eventuali termini concessi alle parti decorreranno dalla data di comunicazione da parte della Cancelleria alle parti stesse dell'ordinanza.

A.5.2 In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, quando il Giudice trattiene la causa in decisione assegna i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fatta salva la rinuncia espressa delle parti.

A.5.3 Nel caso in cui nessuna delle parti abbia depositato alcuna nota di udienza entro i termini assegnati il giudice fissa nuova udienza a data successiva al 31 luglio 2020.

A.5.4 Solo per le udienze chiamate per la discussione e la decisione finale, ove la natura della causa e delle questioni affrontate lo giustifichino, il Giudice assegnerà un successivo ulteriore termine per l'eventuale deposito di note di replica.

A.5.5 Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito delle nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

A.5.6 E' fatta espressamente salva la facoltà del Giudice di disporre d'ufficio o anche su istanza di un solo difensore una diversa modalità di trattazione dell'udienza (da remoto o in presenza) tenuto conto della natura degli interessi coinvolti. In tale ipotesi, il Giudice provvederà, con decreto adottato fuori udienza.

A.6. Giuramento telematico

Allo scopo di **ridurre il numero delle persone che partecipano alle udienze civili**, è possibile fare ricorso al c.d. giuramento telematico, ai sensi dell'art. 569, comma 1, c.p.c., che prevede che l'esperto stimatore "*presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione*". In questo caso, si esclude che il giuramento venga reso in udienza e lo si fa consistere nella "*sottoscrizione del verbale di accettazione*", che configura un atto del **Processo civile telematico**.

In concreto, il giudice nel nominare il CTU, con provvedimento telematico, formula il quesito da sottoporgli e allega al decreto di nomina il verbale di giuramento, che il Consulente rimetterà al giudice a mezzo PCT, con la prescritta dichiarazione (di accettazione dell'incarico e di giuramento)².

I difensori delle parti potranno chiedere l'integrazione del quesito, entro il termine indicato dal giudice.

² Tale possibilità è compresa fra le "*Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – Linee Guida*" Delibera di Plenum in data 11/10/2017, dove al paragrafo n. 10, si riconosce la conformità all'evoluzione ordinamentale della "*prassi di alcuni uffici, tesa a consentire che il giuramento dello stimatore avvenga tramite deposito di atto telematico, senza comparizione dal giudice o presso la cancelleria*".

B. UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

B.1 Ambito di applicazione

B.1.1 Sono preferibilmente trattate con modalità da remoto le seguenti udienze "*che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del Giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la Pubblica Amministrazione*" (art. 83, comma 7° lettera f), D.L. 18/2020, convertito con modifiche nella L. 27/2020):

- a. udienza di discussione nei procedimenti rito sommario ex art. 702-bis c.p.c.;
- b. udienza di discussione nel rito ordinario (art. 281-sexies c.p.c.);
- c. udienza per la trattazione di istanze di sospensione dell'esecuzione della sentenza (art. 283);

Sezione prima

- d. udienze presidenziali dei procedimenti di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso;
- e. udienze tenute dal Giudice Tutelare, qualora siano presenti difensori o un Ente pubblico;
- f. udienze camerali svolte avanti al giudice delegato nell'ambito dei procedimenti di affidamento della prole nata fuori dal matrimonio ex artt. 337 bis c.c. e 737 c.p.c. e 38 disp. att. c.c.;
- g. udienze camerali collegiali di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c. e di revisione delle statuizioni di divorzio ex art. 9 L. n. 898/1970, quando il ricorso non sia congiunto.

Sezione seconda

Fallimentare

- h. procedimento prefallimentare per le prime udienze o in generale quelle in cui il debitore non è costituito;
- i. procedimento di approvazione del rendiconto;
- j. altre procedure concorsuali, ove compatibile;

Procedure esecutive

- k. udienze ex art. 569 c.p.c.;
- l. udienze ex art. 495 c.p.c. se il debitore non è costituito;
- m. udienze ex art. 530 c.p.c.;
- n. udienze ex art. 548 e 522 c.p.c.

B.2 Provvedimenti del Giudice per la fissazione dell'udienza.

B.2.1 Per trattare un'udienza mediante collegamento da remoto, il Giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

- 1. la fissazione di specifica data e ora di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata), cadenzando per fasce orarie al fine di evitare sovraffollamento;
- 2. il link per il collegamento all'udienza tenuta a mezzo Microsoft Teams;

3. l'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione delle parti all'udienza da remoto, e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti;
4. l'invito ai difensori a depositare, **almeno tre giorni prima dell'udienza**, nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo e-mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

B.2.2 Il provvedimento di convocazione dovrà essere emesso e fatto comunicare con adeguato anticipo, rapportato agli incombenti di udienza e, comunque, **almeno dieci giorni prima della data di udienza**.

B.2.3 Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati

B.3 Attività della Cancelleria e dei difensori delle parti.

B.3.1 Il provvedimento che dispone la trattazione da remoto è comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, salvo che per i giudizi promossi con ricorso per i quali la modalità di trattazione da remoto sarà specificata nel decreto di fissazione d'udienza.

B.3.2. E' onere del difensore di parte attrice/ricorrente depositare telematicamente, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza, copia dell'atto introduttivo notificato alla controparte (munito di attestazione di conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, nonché dell'art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014), al fine di consentire al Giudice di vagliare la regolare instaurazione del contraddittorio.

B.4 Svolgimento dell'udienza.

B.4.1 All'udienza come sopra fissata, il Giudice dà atto dei luoghi da cui avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento.

B.4.2 In caso di trattazione dell'udienza da remoto le parti che intendano presenziare dovranno essere presenti presso lo studio del difensore

B.4.3 Tutti i partecipanti all'udienza devono tenere attivata, per l'intera durata dell'udienza, la funzione video; il Giudice disciplina l'uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti.

B.4.4 E' vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell'udienza.

B.4.5 Il Giudice cura la redazione del verbale, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di assistenti, e ne dà in ogni caso lettura.

B.4.6 In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il Giudice rinvia l'udienza, disponendo la comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il rinvio.

B.4.7 Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa Camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il Giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in Camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della Camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

C. INDICAZIONI DELLE SINGOLE SEZIONI

C.1. Prima sezione civile

C.1.2 Ascolto del minore

Nelle cause in cui sia necessario procedere all'ascolto del minore, l'incontro avverrà *de visu* con le opportune cautele sanitarie (tenuto conto che l'ascolto non costituisce in base alle Convenzioni Internazionali vigenti atto di prova in senso stretto, bensì una "forma di partecipazione" del minore al procedimento che lo riguarda, ciò che implica l'essenzialità del contatto personale e diretto con il giudice).

C.1.3 Udienze del giudice tutelare

Volontaria Giurisdizione Monocratica

- Nelle procedure di amministrazione di sostegno di tutela e di curatela potrà celebrarsi l'udienza in presenza, secondo il prudente apprezzamento del Giudice tutelare o del Gop delegato, in considerazione della natura degli interessi in gioco e della delicatezza delle questioni da affrontare in punto di decisione sulla limitazione della capacità dei soggetti deboli e di tutela degli stessi;
- ove possibile (presenza dei difensori o di un Ente pubblico) l'udienza potrà essere celebrata da remoto;
- potrà essere limitato l'esame del beneficiario e dei familiari, ai casi di comprovata urgenza; ove occorra, potrà essere nominato un amministratore provvisorio ad acta per la cura dell'incapace e l'amministrazione del patrimonio.
- il GT potrà rinviare le udienze calendarizzate per il giuramento (di tutori, protutori, curatori e degli amministratori di sostegno), salvo che si tratti di soggetto pubblico (che può giurare telematicamente) nonché per la revoca degli stessi;
- il giudice tutelare, prima che il tutore, il protutore e l'amministratore di sostegno abbiano assunto le proprie funzioni, potrà emettere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura dell'incapace o per conservare e amministrare il patrimonio, nonché nominare un amministratore provvisorio;
- il giudice tutelare, prima di aver sentito il tutore, il protutore, il curatore o l'amministratore di sostegno da revocare, può inoltre *ex lege* sospenderli dall'esercizio della tutela e dell'amministrazione nei casi che non ammettono dilazione.

C.2 Seconda sezione civile

- le udienze di verifica dello stato passivo, ove il numero dei crediti da accertare lo consenta, saranno trattate da remoto, ai sensi dell'art. 95 l.fall.
- Per l'adozione dei provvedimenti ex art. 164 bis disp.att. c.p.c. e 631 bis c.p.c. i giudici si riserveranno di procedere alternativamente mediante trattazione scritta o udienze con collegamento da remoto a seconda del numero delle parti del procedimento e delle peculiarità della situazione riscontrata.
- Le udienze di verifica dei pagamenti ex art. 495 IV co. c.p.c. saranno opportunamente rinviate successivamente al 31 luglio 2020 sia per consentire ai debitori di regolarizzare i pagamenti che per consentire alla cancelleria di scaricare gli aggiornamenti dei fascicoli. Saranno date indicazioni alla Cancelleria affinché sia consentito l'accesso dei debitori in cancelleria che intendano ritirare i libretti bancari per effettuare i versamenti, eventualmente disponendo la prosecuzione dei pagamenti a mezzo di c/c bancario onde evitare analoghi problemi nei prossimi mesi/anni. È sempre salva la facoltà per il creditore, qualora dal fascicolo processuale emerga la sussistenza di somme versate dal debitore non ancora distribuite, di depositare istanza di assegnazione delle medesime, istanza che verrà evasa dal giudice dell'esecuzione con provvedimento fuori udienza.

C.3 Terza sezione civile

- Le udienze dei procedimenti cautelari si svolgeranno secondo la modalità del collegamento da remoto oppure della trattazione scritta a seconda che ci sia o meno la necessità di discutere la causa.
- Le udienze per escussione testi, per l'interrogatorio formale e la comparizione personale, ove possibile, potranno essere tenute da remoto, salvo rinvio a dopo il 31 luglio.
- Le udienze collegiali agrarie (con esperti) e le udienze collegiali (reclami) verranno anch'esse rinviate dopo il 31 luglio.
- Con riferimento ai procedimenti di **atp** relativi alla materia della responsabilità sanitaria e già in corso, il Presidente di Sezione provvederà a rifissare le singole udienze, dandone comunicazione **dieci giorni prima** dell'udienza stessa, con trattazione da remoto per acquisire il giuramento dei ctu già nominati. I difensori delle parti sono invitati a far pervenire eventuali osservazioni prima dell'udienza mediante deposito di note scritte **almeno cinque giorni prima**.

C.3 Quarta sezione civile

- Le udienze già calendarizzate per i mesi di giugno e luglio verranno celebrate secondo il modulo della trattazione scritta; è comunque in facoltà del giudice, ove ritenuto necessario, optare per il modulo dell'udienza da remoto ovvero, e al limite, per quello dell'udienza in presenza;
- Le udienze di assunzione prove, di conferimento di incarichi a ctu (anche per atp), di comparizione parti e di volontaria giurisdizione (nomina e revoca di amministratore della comunione e del condominio) verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salvo casi caratterizzati da comprovata urgenza;
- Per i procedimenti di atp (già fissati o nuovi) e per i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei casi caratterizzati da comprovata urgenza, si procederà secondo uno dei moduli sopra indicati (trattazione scritta, udienza da remoto, udienza in presenza), secondo il prudente apprezzamento del giudice.

C.4 Sezione lavoro

- Tutte le cause saranno prioritariamente celebrate secondo il modello della trattazione scritta, ad eccezione dei procedimenti cautelari, ove non vertano su questioni di mero diritto, e di quelli aventi ad oggetto licenziamenti assoggettati allo speciale rito Fornero o altre questioni assimilabili per la delicatezza o l'importanza sociale degli argomenti prospettati.
- Il Giudice assegnatario, discrezionalmente, individuerà la modalità di trattazione ritenuta più opportuna per il singolo procedimento, tra quelle di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h) d.l. 18/2020, potendo in via estremamente residuale, optare per l'udienza in presenza.

Si dispone la trasmissione al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura del presente protocollo, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Bergamo 9 giugno 2020


Il Presidente del Tribunale di Bergamo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo

